

Bruxelles, 5 novembre 2015  
(OR. fr)

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2013/0088 (COD)

---

---

13511/15  
ADD 1 REV 1

CODEC 1428  
PI 78

#### NOTA PUNTO "I/A"

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (prima lettura) - Adozione a) della posizione del Consiglio b) della motivazione del Consiglio = Dichiarazioni

---

#### Dichiarazione della Commissione

La Commissione prende atto dell'accordo intervenuto tra il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla riforma del sistema del marchio dell'Unione. Considerato il valore aggiunto che tale riforma reca per gli utilizzatori del sistema del marchio dell'Unione, la Commissione ha deciso di sostenerla poiché nel complesso, l'accordo generale migliora notevolmente la situazione attuale, in particolare in termini di diritto sostanziale dei marchi. E ciò a dispetto delle preoccupazioni della Commissione per certi aspetti finanziari dell'accordo.

La Commissione deplora in particolare che i colegislatori non siano stati capaci di raggiungere un accordo su uno degli elementi chiave della sua proposta riguardante il bilancio dell'UAMI: il riesame automatico del livello delle tasse in caso di ricorrenza di avanzi significativi e il trasferimento automatico di tali surplus al bilancio dell'UE. In effetti, mentre il livello delle tasse sarà fissato nel regolamento sul marchio UE, il trasferimento degli avanzi "significativi" sarà soggetto alla discrezionalità del comitato del bilancio dell'UAMI (voto a maggioranza di 2/3). La Commissione rammenta che tale trasferimento sarebbe avvenuto soltanto dopo che fossero state soddisfatte tutte le modalità d'uso delle risorse disponibili come previsto nell'atto di base, compresa la compensazione degli uffici centrali della proprietà industriale e di altre autorità competenti degli Stati membri per i costi sostenuti al fine di assicurare il buon funzionamento del sistema del marchio dell'Unione.

La Commissione continuerà a riesaminare il livello delle tasse imposte dall'UAMI al fine di proporre un adeguamento delle stesse quanto più vicino possibile ai costi dei servizi forniti all'industria e di evitare l'accumulo di avanzi significativi presso l'UAMI, in linea con le regole applicabili a tutte le altre agenzie e che sono state concordate con il Parlamento europeo e il Consiglio.

La Commissione ribadisce che le agenzie pienamente autofinanziate, come è il caso dell'UAMI, nonché le istituzioni e gli organismi aventi autonomia di bilancio e finanziati da fonte diversa dal bilancio dell'UE, dovrebbero sostenere appieno i costi del loro personale, compresi i costi di scolarità dei figli del personale nelle scuole europee. In linea con il principio di autonomia amministrativa, la Commissione farà leva su tutti i mezzi appropriati per assicurare che tali agenzie, istituzioni e organismi sostengano effettivamente tali costi o li rimborsino al bilancio dell'UE.

La Commissione ribadisce che, per quanto concerne la procedura di pre-selezione e nomina del direttore esecutivo, qualsiasi riforma futura dell'UAMI dovrebbe assicurare il pieno allineamento ai principi dell'approccio comune.

## **Dichiarazione della delegazione dei Paesi Bassi**

Sebbene i Paesi Bassi accolgano con favore molti elementi del pacchetto di riforme proposto in materia di marchi, che renderà il nuovo sistema più accessibile, più efficiente e meno costoso, desideriamo esprimere nuovamente la nostra seria preoccupazione per quanto concerne le disposizioni proposte in materia di prodotti in transito (articolo 10, paragrafo 5 della direttiva e articolo 9, paragrafo 5 del regolamento, nonché i corrispondenti considerando).

Tali disposizioni introducono la possibilità di bloccare i prodotti in caso di possibile violazione di un marchio nazionale o dell'UE, anche se tali prodotti si limitano a transitare nel territorio dell'Unione.

I Paesi Bassi ritengono che la misura proposta creerà un onere sproporzionato e inutile per i titolari dei prodotti nonché un ostacolo per gli scambi internazionali legittimi, compreso di medicinali generici legittimi. I Paesi Bassi hanno già avuto un'esperienza negativa nel 2008 con il blocco di medicinali in transito e non desiderano che ciò si ripeta.

Sebbene i Paesi Bassi sostengano la battaglia contro la contraffazione in quanto mette a repentaglio il commercio, i diritti di proprietà intellettuale, ecc., la misura proposta per bloccare i prodotti in transito è per noi inaccettabile. Pertanto, i Paesi Bassi si asterranno dal voto sul pacchetto di riforme in materia di marchi.

## **Dichiarazione del Regno Unito**

Il Regno Unito ha sempre fornito un importante sostegno al pacchetto di riforme dell'UE in materia di marchi, che comporterà benefici effettivi per gli utenti dei marchi. Non può tuttavia appoggiare il regolamento, in quanto include una disposizione che consente di trasferire al bilancio generale dell'UE futuri avanzi accumulati con le tasse sui marchi, disegni e modelli. La ricerca ha evidenziato che le industrie ad alta intensità di proprietà intellettuale (PI) contribuiscono per il 39% al PIL dell'UE e che i marchi commerciali rappresentano una parte significativa di tale percentuale. Per mantenere la nostra competitività dobbiamo alimentare e tutelare tale contributo: i fondi provenienti dalla PI non dovrebbero pertanto essere stornati verso altri utilizzi, bensì mantenuti nel sistema, ad esempio sostenendo l'innovazione o l'applicazione della normativa.